

Riconoscimento, reintegrazione e risarcimento Le vittime della persecuzione antisemita in Italia 1944-1965

Paola Bertilotti

In Italia gli ebrei subirono, a partire dal 1938, per opera del regime monarchico-fascista, la "persecuzione dei diritti", poi, dopo l'8 settembre 1943, per opera dell'occupante nazista assecondato dalla Repubblica di Salò, la "persecuzione delle vite". Quest'ultima ebbe termine solo a guerra conclusa. "Il ritorno alla vita" degli ex perseguitati non coincide tuttavia con un immediato ritorno alla normalità. La persecuzione continuò a segnare pesantemente le sorti dell'ebraismo italiano anche nel secondo dopoguerra, incidendo sulla sua demografia, sulla sua geografia nonché sulle sue caratteristiche sociali ed economiche.

Quale fu in questo ambito l'atteggiamento dello Stato italiano verso gli ex perseguitati?

Nell'immediato dopoguerra, furono emanati i primi provvedimenti reintegrativi a favore delle vittime della persecuzione antisemita. Tuttavia, oltre alla situazione drammatica del paese, fenomeni di "continuità dello Stato" nonché interessi strategici legati alle trattative di pace ostacolarono il riconoscimento dei danni subiti dagli ex perseguitati e delle responsabilità italiane nella persecuzione.

Con l'inizio della guerra fredda e la rottura dell'unità di governo, esplose una "guerra della memoria" che contribuì a bloccare sia l'espressione di una memoria della persecuzione antisemita che l'adozione di una più completa normativa a favore degli ex perseguitati. L'avvento del centro-sinistra portò a un'ufficializzazione della memoria antifascista e della memoria della deportazione. Gli ebrei italiani poterono ottenere riconoscimenti materiali e simbolici per la persecuzione subita per opera dei nazisti, ma non per la persecuzione fascista.

The Jews in Italy suffered since 1938 the "persecution of their rights" enacted by the Fascist-monarchic regime, and then, dating from September 1943, the "persecution of their lives" carried out by the Nazi occupier with the collaboration of the R.S.I. The latter ceased to exist at the end of the war, but this "return to life" did not mean an immediate return to normality for the former designed victims. The persecution continued to bear heavily on the vicissitudes of the Italian Hebraism also in the post-war period, affecting its demography and geography no less than its social and economic features. What was the attitude of the Italian state toward the survivors of the Holocaust? Soon after the war, some restitution measures were taken, but the critical situation of the country, together with concerns about the "State continuity" and the strategic interests connected with the peace negotiations going on at the time, hindered the recognition of both the damages suffered by the Jews and the Italian liabilities in the persecution.

The coming of the cold war and the breaking off of the unitary government sprung out of the Resistance gave way to a "war for memory" that contributed to block both the expression of the memory of the Holocaust and the enactment of more satisfactory measures in favour of the survivors of that tragedy. Later on, the centre-left government came to officialize the anti-Fascist memory and with it the memory of the deportation.

The Italian Jews managed also to obtain certain acknowledgments, material as well as moral, for the persecutions they had suffered by the Nazis, but not for the Fascist persecutions.

In Italia gli ebrei subirono, a partire dal 1938, per opera del regime monarchico-fascista, la "persecuzione dei diritti", poi, dopo l'8 settembre 1943, per opera dell'occupante nazista assecondato dalla Repubblica di Salò, la "persecuzione delle vite". Quest'ultima ebbe termine solo a guerra conclusa¹. Tuttavia, la persecuzione continuò a segnare pesantemente l'ebraismo italiano anche nel secondo dopoguerra: incisero sulla sua demografia (mentre gli ebrei presenti in Italia prima del 1938 erano circa 46.500, nel 1945 il loro numero era ridotto a circa 27.000)², nonché sulla sua geografia (accelerando la scomparsa dei piccoli centri ebraici sparsi per la penisola) e sulle sue caratteristiche sociali ed economiche (portando a un globale impoverimento delle comunità)³. Com'è stato da più parti notato, la storia della persecuzione antisemita non può, pertanto, considerarsi conclusa con la fine della seconda guerra mondiale. "Il ritorno alla vita" non coincide con un immediato ritorno alla normalità⁴. Con la progressiva liberazione del territorio italiano, si aprì una fase di ripristino dei diritti e di

reintegrazione nella società italiana da cui gli ebrei erano stati espulsi da più di sette anni.

Come si svolse il reinserimento degli ex perseguitati⁵? Quale fu l'atteggiamento dello Stato italiano? I successivi governi ebbero la volontà politica di affrontare le conseguenze della persecuzione? Come si comportò l'amministrazione? La memoria ufficiale della Repubblica accettò di farsi carico dell'esperienza degli ex perseguitati?

Il processo di abrogazione della legislazione 'razziale' ebbe inizio nel gennaio del 1944. Analizzeremo le politiche dello Stato italiano nei confronti degli ex perseguitati dal 1944 al 1965, anno del ventennale della Resistenza. Come è stato notato da Pieter Lagrou, il 1965 può difatti essere considerato una "data simbolica", poiché costituiti "in qualche modo la conclusione di processi avviati nel 1944-45" e "l'apice delle memorie patriottiche" prima degli sconvolgimenti della fine degli anni sessanta⁶.

Disponendo prevalentemente di una documentazione di carattere nazionale⁷, non abbiamo la pretesa di effettuare un'analisi esaurente delle singole situazioni locali, né esamineremo

¹ Le espressioni "persecuzione dei diritti" e "persecuzione delle vite" sono dovute a Michele Sarfatti (*Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2000).

² Tra il 1938 e il 1945, circa 12.300 ebrei emigrarono, 9.000 fuggirono dall'Italia clandestinamente (tra questi solo 4.000 rimpatriarono nel dopoguerra), 322 morirono in Italia (per lo più vittime di eccidi), 6.800 furono deportati, 5.970 morirono nei campi di sterminio. Ammontano inoltre a circa 1.000 le vittime non identificate (cfr. Liliana Picciotto, *Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945*, Milano, Mursia, 2001, p. 27).

³ Cfr. Sergio Della Pergola, *Anatomia dell'ebraismo italiano. Caratteristiche demografiche, economiche, sociali, religiose e politiche di una minoranza*, Assisi-Roma, B. Carucci, 1976.

⁴ Cfr. Michele Sarfatti (a cura di), *Il ritorno alla vita. Vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale* (Centro di documentazione ebraica contemporanea, Comitato nazionale per le celebrazioni del cinquantennale della Repubblica e della Costituzione), Firenze, Giuntina, 1998; Ilaria Pavan, *Tra indifferenza e oblio. Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia (1938-1970)*, Firenze, Le Monnier, 2004; Ilaria Pavan, Guri Schwarz (a cura di), *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, Firenze, Giuntina, 2001; Guri Schwarz, *Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell'Italia postfascista*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

⁵ Va notato che non tutti i perseguitati 'razziali' si definivano ebrei prima della persecuzione, ma vennero considerati tali dal regime. Si veda in merito l'analisi di Annette Wiewiorka, valida anche per il caso italiano (*Déportation et génocide. Entre la mémoire et l'oubli*, Paris, Hachette, 2003, pp. 331-336).

⁶ Cfr. Pieter Lagrou, *Mémoires patriotiques et occupation nazie. Résistants, requis et déportés en Europe occidentale, 1945-1965*, Bruxelles, Complexe, 2003, pp. 23-24.

⁷ Atti parlamentari, legislazione, documentazione consultata presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica (ASPRI), l'Archivio centrale dello Stato (ACS), l'Archivio storico diplomatico del ministero degli Affari esteri (ASMAE), l'Archivio dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (AUCI), l'Archivio del Centro di documentazione ebraica contemporanea (ACDEC), l'archivio dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (fondo Aned) consultabile presso l'archivio della Fondazione Isec (ISEC, Archivio) di Sesto San Giovanni.

nel dettaglio i provvedimenti legislativi emanati nel secondo dopoguerra a favore degli ex perseguitati⁸. Tenteremo invece di proporre un quadro sintetico dell'atteggiamento che ebbe lo Stato italiano (non solo dunque il potere politico, ma anche l'amministrazione) e di offrire così un contributo alla riflessione sul tema della "continuità dello Stato"⁹ nonché dell'efficienza dell'apparato statale. Cercheremo inoltre di valutare quale sia stata l'influenza, nell'ambito del nostro oggetto di indagine, della situazione politica del paese e del contesto internazionale.

1944-1947. L'immediato dopoguerra: una reintegrazione incompiuta?

Ci soffermeremo in un primo tempo sugli anni 1944-1947, segnati dalla fine del conflitto e dall'atmosfera convulsa dell'immediato dopoguerra. La questione della reintegrazione degli ebrei nella società italiana degli anni 1944-1947 va ricollocata nel complesso quadro istituzionale emerso dopo l'8 settembre, che vide sorgere in Italia autorità complementari o concorrenti. Il governo italiano recuperò la sovranità sull'intero territorio nazionale solo al 1° gennaio 1946 e firmò il trattato di pace nel febbraio del 1947. Incisero sulla sorte degli ex perseguitati in quel periodo tanto la difficile si-

tuazione interna quanto le scelte di politica internazionale del paese.

Il processo di abolizione della legislazione antisemita e di emanazione di una normativa reintegratrice fu lento e difficoltoso nell'Italia postfascista. La maggior parte delle norme abrogative e restitutorie furono varate negli anni 1944-1947.

Com'è noto, non si provvide all'abrogazione delle leggi 'razziali' nel periodo dei quarantacinque giorni badogliani e la Santa sede, in conformità con le posizioni sostenute fin dal 1938, intervenne presso il governo nello stesso tempo in difesa dei matrimoni misti e per chiedere, in linea di massima, la conferma delle disposizioni persecutorie¹⁰. Dopo l'8 settembre 1943, mentre nell'Italia occupata dalla Germania nazista o controllata dalla Rsi si apriva per gli ebrei il periodo della "persecuzione delle vite", il Regno del Sud, avviò con riluttanza, dietro pressione alleata e per gli impegni assunti nell'"armistizio lungo" sottoscritto il 29 settembre 1943, la cancellazione della legislazione 'razziale'¹¹.

Si giunse così alla pubblicazione di un primo decreto abrogativo nel gennaio del 1944 (rdl. 20 gennaio 1944, n. 25, *Disposizione per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e o considerati di razza ebraica*).

⁸ Considerando già abbondantemente trattata la questione dell'abrogazione della legislazione 'razziale' e della legislazione reintegratrice per gli anni 1944-1950, ci accontenteremo su queste tematiche di riferire brevemente sui risultati delle ricerche già effettuate da Giovanna D'Amico (*Quando l'eccezione diventa norma. La reintegrazione degli ebrei nell'Italia postfascista*, Torino, Bollati Boringhieri, 2006), Ilaria Pavan (*Tra indifferenza e oblio*, cit.), Mario Toscano (*L'abrogazione delle leggi razziali*, in M. Sarfatti [a cura di], *Il ritorno alla vita*, cit., pp. 59-76, Id. (a cura di), *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento*, Roma, Senato della repubblica, 1988).

⁹ Il riferimento d'obbligo è allo studio di Claudio Pavone, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995. Per una discussione dei giudizi di Pavone sulla magistratura, cfr. Ilaria Pavan, *Gli incerti percorsi della reintegrazione. Note sugli atteggiamenti della magistratura repubblicana 1945-1964*, in I. Pavan, G. Schwarz (a cura di), *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, cit., pp. 85-108.

¹⁰ M. Toscano, *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit., p. 62.

¹¹ Si veda l'articolo 31 dell'armistizio del 29 settembre 1943 relativo all'abolizione delle disposizioni razziali; si veda, inoltre, l'appunto del Servizio del capo del governo, Brindisi, 9 novembre 1943, in ASMAE, Segreteria generale 1943-1951 [d'ora in poi *Segr. gen.*], pacco 27, fasc. "Abrogazione provvedimenti carattere razziale".

Furono inoltre emanati i primi decreti riguardanti la reintegrazione degli ex perseguitati sul posto di lavoro¹². Venne invece rinviata la pubblicazione di disposizioni a carattere patrimoniale, ufficialmente per evitare un inasprimento della persecuzione nazifascista al Nord. È già stato notato quanto queste giustificazioni fossero da considerarsi pretestuose, giacché al Nord erano in atto le deportazioni nei campi di sterminio¹³. Difatti, l'atteggiamento del primo governo Badoglio in questo ambito fu segnato non solo da precauzioni e prudenze, bensì da pesanti continuità con il regime fascista¹⁴.

Si aprì un nuovo periodo con il trasferimento del governo a Roma e la nomina di Ivanoe Bonomi a presidente del Consiglio. Favorito dalla riorganizzazione dell'amministrazione italiana e dalla ripresa dell'attività della Unione delle comunità israelitiche italiane (Ucii, con sede in Roma), nonché dall'appoggio di ambienti legati al Partito d'azione¹⁵, il processo di abrogazione della legislazione "razziale" si accelerò, portando anche all'emanazione di norme riguardanti la reintegrazione dei perseguitati nei loro diritti patrimoniali.

Lunghe trattative e ripetute pressioni alleate furono comunque necessarie perché si procedesse, con il dlgt. 5 ottobre 1944, n. 252, alla "pubblicazione ed entrata in vigore del regio

decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani o stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica". A compensare i ritardi del governo italiano erano intervenute le autorità alleate sin dal 13 luglio 1944, con un'ordinanza di restituzione dei beni. L'atteggiamento italiano va in gran parte ricondotto alla volontà del personale politico, spinto in tal senso dall'amministrazione, di tutelare gli interessi degli acquirenti dei beni degli ebrei (qualora questi fossero stati trasferiti a terzi)¹⁶. Una preoccupazione che continuò poi a segnare l'operato dei successivi governi così come gli interventi dell'amministrazione¹⁷.

Mentre l'affermarsi di una classe politica di convinzioni antifasciste portava a un progressivo allentarsi delle pressioni alleate, si giunse così, da parte del governo italiano, con il dlgt. 5 maggio 1946, n. 393, alla legittimazione dell'acquisto dei beni dei perseguitati da parte di acquirenti in "buona fede". Nello stesso decreto, veniva inoltre stabilito che le spese di gestione dei beni immobiliari sequestrati andassero addebitate agli stessi ex perseguitati ebrei. Com'è stato notato da Ilaria Pavan, tale normativa "si presentava radicalmente divergente" da quella francese o svizzera nonché da quella emanata dalle autorità alleate in Germania¹⁸.

¹² Il rd. 6 gennaio 1944, n. 9, *Riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato. Aziende che gestiscono servizi pubblici e d'interesse nazionale, già licenziati per motivi razziali*, fu il primo decreto emanato in tal senso. Per una lista completa dei provvedimenti relativi alla reintegrazione degli ebrei sul posto di lavoro, cfr. I. Pavan, *Tra indifferenza e oblio*, cit., pp. 219-223.

¹³ Cfr. I. Pavan, *Tra indifferenza e oblio*, cit., p. 186.

¹⁴ Va ricordato, in particolare, il mancato annullamento, nelle prime bozze dei decreti abrogativi, di disposizioni quali l'obbligo di denuncia e di annotazione nei registri dello stato civile dell'appartenenza alla "razza ebraica": cfr. anche M. Toscano, *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit., pp. 61-64.

¹⁵ Si veda in particolare la lettera inviata a nome del Partito d'azione (firma illeggibile) a Sergio Fenoaltea, 31 luglio 1944, in ACS, Presidenza del consiglio dei ministri [d'ora in poi *Pcm*], 1948-1950, fasc. 11472/3.2.2, sfasc. 2; cfr. M. Toscano, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, cit., pp. 43-60.

¹⁶ Cfr. G. D'Amico, *Quando l'eccezione diventa norma*, cit., pp. 46-53.

¹⁷ Si vedano in particolare la lettera del ministero di Grazia e giustizia ai ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Industria, del commercio e del lavoro e alla Presidenza del Consiglio, 17 novembre 1944; la relazione di Enrico De Martino, commissario straordinario dell'Egeli, al ministro del Tesoro, 21 settembre 1944; la corrispondenza intercorsa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero delle Finanze tra il 20 aprile 1946 e il 22 giugno 1946: tutti in ACS, *Pcm*, 1948-1950, fasc. 11472/3.2.2, rispettivamente in sfasc. 2, 4, 8.

¹⁸ I. Pavan, *Tra indifferenza e oblio*, cit., pp. 189-191, 202.

Un altro aspetto per cui la legislazione italiana si rivelò meno favorevole ai perseguitati di quella di altri paesi europei fu quello del recupero del posto di lavoro. Mentre il dlgt. 19 ottobre 1944, n. 301 disponeva la “revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni”, nessun provvedimento di questo genere fu approvato a favore dei dipendenti delle imprese private¹⁹.

Vanno altresì rilevati i problemi di attuazione della legislazione e la diversità delle situazioni locali, emerse a Liberazione avvenuta, in un contesto istituzionale in cui le autorità locali godevano di una certa indipendenza nei confronti delle autorità centrali. A Roma, per esempio, nonostante le pressioni del governo Bonomi, la questione della “reimmissione nei loro alloggi” degli ex perseguitati rimaneva ancora irrisolta nel settembre del 1944, poiché essi spesso erano stati occupati da sfollati²⁰. A Parma, invece, il prefetto designato dal Cln disponeva, sin dal maggio 1945, l'immediata restituzione dei beni ai perseguitati ‘razziali’ e avviava, nel mese di luglio, un censimento degli alloggi vuoti che assegnava dando la precedenza ai deportati ‘politici’ e ‘razziali’ e ai reduci dalla lotta di liberazione²¹.

Da parte dei successivi governi venne inoltrato negato alle vittime della persecuzione ‘razziale’ ogni tipo di risarcimento — individuale o collettivo che fosse. Il governo Bonomi rifiutò di acconsentire alle richieste espresse in tal

senso, sin dal gennaio 1945, dal commissario governativo dell'Unione delle comunità israelitiche, Giuseppe Nathan²².

Infine, a riprova che la liberazione del territorio nazionale e la caduta del fascismo non portarono, per gli ebrei italiani, a un ripristino della situazione prefascista, la Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, sancì non già l'eguaglianza dei culti, ma l'eguale libertà dei culti, e riconobbe i Patti lateranensi²³.

Un altro fronte fondamentale su cui lo Stato si sarebbe dovuto muovere fin dagli ultimi mesi del conflitto fu la questione dei deportati; tuttavia l'azione dei governi in quest'ambito risultò molto scarsa. Mentre la Francia, nello stesso periodo, provvedeva a reperire, contare e rimpatriare i suoi deportati²⁴, l'Italia poco o nulla fece per rintracciare i morti e i dispersi e assistere i rimpatriandi. Non vennero pubblicati dati sui morti e i dispersi. Il ministero degli Esteri, mentre si preoccupava per la sorte degli internati militari e dei prigionieri di guerra — una situazione che riguardava complessivamente 1.200.000 persone —, si interessò poco ai deportati, e meno ancora ai deportati ebrei²⁵. Nell'atmosfera convulsa degli ultimi mesi di guerra e dell'immediato dopoguerra, le autorità italiane genericamente intese tendevano inoltre a confondere le varie categorie di cittadini trasferiti dall'occupante nazista nei territori del Reich (lavoratori coatti, internati militari, deportati ‘politici’ e ‘razziali’), non-

¹⁹ Cfr. G. D'Amico, *Quando l'eccezione diventa norma*, cit., pp. 66-93, 116-147.

²⁰ Si veda in particolare l'appunto del Gabinetto della Presidenza del Consiglio, 5 ottobre 1944, in ACS, *Pcm*, 1944-1947, fasc. 13684/3.2.2.

²¹ Cfr. Andrea Villa, *Dai lager alla terra promessa. La difficile reintegrazione nella nuova Italia e l'immigrazione verso il Medio Oriente (1945-1948)*, Milano, Guerini e associati, 2005, pp. 23-24.

²² Rimandiamo in particolare ai seguenti documenti: Nathan a Ivano Bonomi, 19 gennaio 1945, in ASMAE, Gabinetto 1943-1958, 1944-1947, pacco 107, fasc. “Ebrei”; Nathan a Ferruccio Parri, 16 luglio 1945, in ACS, *Pcm*, 1948-1950, fasc. 12573/3.2.2, sfasc. 1; relazione di Nathan al congresso dell'Uciii, 26-27 marzo 1946, in AUCII, fondo Attività dell'Unione dal 1948 [d'ora in poi *Attività Uciii 1948*], b. 15B, fasc. “Relazione al congresso”.

²³ Cfr. Guido Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1998, p. 83.

²⁴ Cfr. A. Wiewiorka, *Déportation et génocide*, cit., pp. 31-120.

²⁵ Per esempio, mentre veniva pubblicato a cura del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni un “Bollettino d'informazioni sui prigionieri internati e i profughi” (si veda in ACS, *Pcm*, 1944-1947, fasc. 18075/19.5), nessuna informazione veniva data sulla sorte dei deportati ebrei.

ché i diversi tipi di luoghi di detenzione (campi di prigionia alleati, campi di internamento tedeschi, campi di concentramento, campi di sterminio)²⁶. Esse pertanto non percepirono il carattere specifico della deportazione degli ebrei, prima tappa nel processo di genocidio²⁷.

I successivi governi tesero, inoltre, a delegare le ricerche e l'attività assistenziale alle autorità alleate, a istituzioni internazionali quali la Croce rossa, a istituzioni ebraiche straniere come l'American Joint Committee, all'Unione delle comunità israelitiche (che aveva creato un Comitato ricerche deportati ebrei, Crde, sin dal settembre del 1944²⁸), ad autorità locali (come il Centro di assistenza ai reduci dalla Germania di Milano dipendente dal Clnai) e a vari enti di beneficenza²⁹.

Anzi, quando occorre informazioni su deportati ebrei, i vari ministeri si rivolgevano in genere all'Ucii³⁰. E fu proprio il Crde a comunicare alla Direzione generale della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, in data 14 settembre 1945, un primo elenco parziale comprendente 5.588 nominativi di "cittadini italiani di religione ebraica deportati in Germania"³¹.

Come rilevato dal commissario governativo Nathan in una relazione presentata al congresso dell'Ucii, ancora nel 1946 gli ebrei italiani aspettavano "che da parte del Governo [fosse] detta finalmente una parola di riconoscimento e di conforto che aiut[asse] a sterilire i germi di odio largamente diffusi [...] in periodo fascista"³².

²⁶ Venivano indifferentemente chiamati "campi di concentramento", i campi di concentramento nazisti (si veda ad esempio Regia ambasciata d'Italia presso la Santa sede a ministero degli Esteri, 22 maggio 1945, in ASMAE, Affari politici 1946-1950 [d'ora in poi Ap], Italia 1946, b. 20, fasc. "Connazionali in Germania"), i campi di sterminio nazisti in Polonia (si veda ad esempio Presidenza del Consiglio dei ministri-Gabinetto a ministero degli Affari esteri-Gabinetto, 30 marzo 1946, in ASMAE, Ap, Italia 1946, b. 20, fasc. "Connazionali in Germania"), i campi di prigionia nazisti per gli internati militari (si veda ad esempio il telegramma della Regia legazione a Berna a ministero degli Esteri-Affari politici, 16 agosto 1944, in ASMAE, Segr. gen., pacco 32, fasc. "Prigionieri di guerra e internati civili"), nonché i campi di prigionia alleati (cfr. ministero delle Finanze-Ragioneria dello Stato a Presidenza del Consiglio dei ministri-Gabinetto, 27 settembre 1944, in ACS, Pcm, 1944-1947, fasc. 10046/1.3.1, sfasc. 4-9).

²⁷ Il ministero degli Esteri, seppur impegnato in ricerche volte a ottenere il rimpatrio di cittadini italiani deportati dalla Germania, non percepisce la specificità della sorte toccata ai deportati ebrei (si veda in particolare la documentazione raccolta in ASMAE, Ap, Italia 1946, b. 19, fasc. "Prigionieri e internati civili", e b. 20, fasc. "Connazionali in Germania").

²⁸ Sarà il Crde a mandare una prima missione nel Nord Italia a raccogliere notizie sui deportati nel giugno del 1945 (si veda in AUCII, fondo Comitato ricerche deportati ebrei [d'ora in poi Cdre], 1° scatolone). Si veda anche Liliana Picciotto, *L'attività del comitato ricerche deportati ebrei. Storia di un lavoro pionieristico (1944-1953)*, in Istituto storico della Resistenza in Piemonte (a cura di), *Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale*, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 75-96.

²⁹ Si vedano Unione delle comunità israelitiche a ministero dell'Interno, 22 giugno 1945, in ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati [d'ora in poi Agr], A5G-IIGM, 1944-1948, b. 3; Unione delle comunità israelitiche a ministero della Guerra, 12 febbraio 1945, in ACS, Pcm, 1944-1947, fasc. 15539/3.2.2, sfasc. 1; Centro assistenza ai reduci della Germania del Cln di Milano a ministero degli Interni, 10 agosto 1945, in ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Servizi informativi e sicurezza [d'ora in poi Sis], b. 61, fasc. MP94, sfasc. "Ebrei"; corrispondenza intercorsa tra il Governo De Gasperi e l'Unrra, ottobre-dicembre 1946, in ACS, Pcm, Segreteria particolare del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, b. 10, fasc. 60; telespresso del ministero degli Esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 16 aprile 1946, in ASMAE, Ap, Italia 1946, b. 20, fasc. "Connazionali in Germania"; relazione di Nathan al congresso dell'Ucii, 26-27 marzo 1946, loc. cit. a nota 22.

³⁰ Cfr. Appunto della Divisione affari generali e riservati del ministero dell'Interno, 16 giugno 1945, in ACS, Sis, b. 61, fasc. MP94, sfasc. "Ebrei"; AUCII, Crde, serie Corrispondenza [d'ora in poi Corrispondenza], b. 1-16.

³¹ Crde a Direzione generale della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, 14 settembre 1945, in ACS, Sis, b. 61, fasc. MP94, sfasc. "Ebrei".

³² Relazione di Nathan al congresso dell'Ucii, 26-27 marzo 1946, loc. cit. a nota 29. Cfr. anche Nathan a Ferruccio Parri, 16 luglio 1945, loc. cit. a nota 22.

Poté certo accadere che le autorità nazionali e locali inviassero rappresentanti alle commemorazioni organizzate dagli ebrei italiani — per esempio, il ministro Amintore Fanfani e il presidente della Costituente Umberto Terracini il 13 luglio 1947 presenziarono alla cerimonia d'inaugurazione del Monumento al sacrificio ebraico eretto al Cimitero monumentale di Milano³³. Va però rilevato che non fu mai riconosciuta la responsabilità dell'Italia nella persecuzione degli ebrei e che la persecuzione antisemita non fu mai evocata di per sé in cerimonie nazionali. Furono ad esempio organizzate, fin dal 1945, commemorazioni ufficiali per la strage delle Ardeatine. L'impianto delle cerimonie era prevalentemente patriottico e cattolico. L'unica funzione religiosa a cui venne conferito un carattere ufficiale fu la messa in suffragio dei caduti. Era dunque ignorata l'eterogeneità delle vittime — tutte presentate come caduti sacrificatisi per la patria — così come la dimensione antisemita dell'eccidio — un quarto dei morti erano ebrei. La strage assurgeva così a simbolo del martirio del popolo italiano, vittima del nazifascismo³⁴. Nell'immediato dopoguerra, lo Stato italiano non si fece carico della memoria specifica della persecuzione antisemita.

A spiegare l'atteggiamento dei governi e dell'apparato amministrativo nell'immediato dopoguerra, possono concorrere più fattori. L'Italia versava in una situazione drammatica: né le

autorità governative né l'amministrazione, ancora in fase di riassetto, erano in grado di andare incontro ai bisogni degli ex perseguitati. Mancavano le risorse economiche, gli alloggi, i posti di lavoro, le città erano affollate di profughi e di sfollati. La normativa abrogativa e risarcitoria, così come l'applicazione dei provvedimenti emanati, risentì inevitabilmente delle difficoltà incontrate dal paese in quegli anni³⁵. L'Italia, date le condizioni di armistizio, non era in grado di svolgere una politica estera indipendente. Una situazione, questa, che contribuì chiaramente a intralciare le iniziative del ministero degli Affari esteri a favore dei deportati.

D'altra parte, in confronto alle molte altre categorie di italiani vittime in vario modo della guerra e del fascismo — sfollati, vittime civili di guerra, ex internati, ex partigiani, ecc. —, gli ebrei, il cui numero nella penisola si aggirava attorno a 30.000, tenevano a non apparire come una priorità. Tanto meno essi erano in grado di fare sentire le proprie esigenze. Sul piano dei principi costituzionali, l'affermarsi della Democrazia cristiana e la strategia del Partito comunista italiano, tesa a non infragere la "pace religiosa" del paese, non permisero il ritorno a una piena laicità dello Stato³⁶. A poco valsero, in questo contesto, gli appelli delle comunità israelitiche, nel loro congresso del 1946, all'"assoluta parificazione di tutti i culti" e alla "completa uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini"³⁷. Riguardo ai provvedimenti

³³ Presidenza del Consiglio a Uccii, 11 luglio 1947, telegramma, in ACS, *Pcm*, 1944-1947, fasc. 112975/14.6.

³⁴ Si vedano in particolare appunto della Presidenza del Consiglio dei ministri per la preparazione della cerimonia del 24 marzo 1945 (sd.), e Presidenza del Consiglio-Gabinetto a sindaco e a questore di Roma, 16 marzo 1945, entrambi in ACS, *Pcm*, 1944-1947, fasc. 30155/3.3.3, sfasc. 1. Cfr. anche Alessandro Portelli, *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Roma, Donzelli, 1999.

³⁵ Per quanto riguarda, per esempio, la riassunzione di ex perseguitati nel settore privato, fu la precaria situazione economica delle imprese a pesare sulle decisioni dei successivi governi. Si vedano, per esempio, la corrispondenza tra Ente italiano audizioni radiofoniche e ministero dell'Assistenza postbellica, marzo-aprile 1946; promemoria Servizio reduci del ministero dell'Assistenza postbellica riguardante il ricorso al Consiglio di Stato della società Ilva di Napoli, 22 ottobre 1946, entrambi in ACS, Ministero dell'Assistenza postbellica, b. 1, fasc. 7.

³⁶ Cfr. Silvio Lanaro, *Storia dell'Italia repubblicana*, Venezia, Marsilio, 2001, p. 58.

³⁷ Messaggio del Congresso dell'Uccii al ministro della Costituente, 27 marzo 1946, in AUCH, *Attività Uccii 1948*, b. 15B, fasc. "Messaggi". Si veda anche Giorgio Sacerdoti, *Gli ebrei e la Costituzione*, in M. Sarfatti (a cura di), *Il ritorno alla vita*, cit., pp. 47-58.

reintegrativi, lo stesso personale politico o amministrativo si trovò a dover scegliere tra rivendicazioni contraddittorie³⁸. Si verificarono casi di "concorrenza tra le vittime". Vanno interpretate in questo senso le remore dei governi riguardo alla restituzione dei beni ebraici — e il successivo accoglimento del principio di buona fede dell'acquirente³⁹. In questa stessa luce va visto il dibattito, sviluppatosi in Consiglio dei ministri nella seduta del 4 aprile 1945, a proposito della società Tecoe. Il presidente del Consiglio Bonomi rese nota la richiesta pervenutagli dalla società volta a ottenere che non fosse retrocesse alle vittime della persecuzione antisemita le aziende rilevate dalle maestranze. Si pronunciarono contro l'accoglimento della proposta ministri liberali, democratico-cristiani e democratici del lavoro, mentre il ministro comunista delle Finanze Antonio Pesenti intervenne a favore delle maestranze affermando che "ormai si st[ava] esagerando con le previsioni a favore degli ebrei"⁴⁰. Concordiamo appieno con Giovanna D'Amico, nel considerare il fatto significativo di schieramenti "di classe"⁴¹. Va però notato, in questa prospettiva, l'atteggiamento singolare degli ambienti azionisti che, muovendosi su posizioni prevalente-

mente etiche, appoggiarono di conseguenza presso i successivi governi e l'amministrazione le richieste degli ex perseguitati ebrei⁴².

Comunque, nonostante le diverse sensibilità manifestatesi in seno allo stesso schieramento antifascista, il nuovo personale amministrativo, nominato a Liberazione avvenuta, si impegnò in genere a venire incontro alle istanze degli ex perseguitati⁴³. Diverso fu invece l'atteggiamento del personale entrato in carriera in epoca fascista, come è noto risparmiato dall'epurazione, che ben presto sostituì quello designato con nomine politiche, peraltro minoritario al momento della Liberazione⁴⁴. Le categorie razziste del regime continuarono così a godere di una certa diffusione anche nell'immediato dopoguerra. Colpisce l'uso persistente della parola razza nel linguaggio amministrativo⁴⁵. I pregiudizi antisemiti trovarono poi larga espressione nell'amministrazione in seguito all'attentato organizzato dall'Irgun in Italia ai danni dell'ambasciata britannica il 31 ottobre 1946. Nel dicembre del 1947, la Questura di Torino scriveva, per esempio, a proposito degli ebrei raccolti nei campi profughi della provincia torinese: "trattasi di elementi legati da profondi vincoli di razza, capaci della più ostinata

³⁸ Cfr., per esempio, Ufficio studi e legislazione del ministero dell'Interno a ministero dell'Interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 30 gennaio 1945, in ACS, *Pcm*, 1948-1950, fasc. 11472/3.2.2, sfasc. 3.

³⁹ Ministero di Grazia e giustizia ai ministri del Tesoro, delle Finanze, dell'Industria, commercio e lavoro, 17 novembre 1944, in ACS, *Pcm*, 1948-1950, fasc. 11472/3.2.2, sfasc. 2.

⁴⁰ Cfr. M. Toscano, *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit., p. 59.

⁴¹ Cfr. G. D'Amico, *Quando l'eccezione diventa norma*, cit., p. 103.

⁴² Dalla documentazione consultabile presso l'Archivio centrale dello Stato, risulta che il Partito d'azione fu l'unico partito politico italiano a premurarsi di appoggiare presso il governo le richieste delle vittime della persecuzione antisemita (cfr. lettera citata a nota 15).

⁴³ Cfr. i casi dei "prefetti della Liberazione" di Aosta, Mantova, Bologna, Parma e Genova studiati da Villa (*Dai lager alla terra promessa*, cit., pp. 23-25).

⁴⁴ Al 1° marzo del 1946, il primo governo De Gasperi aveva provveduto alla sostituzione di tutti i "prefetti della Liberazione": cfr. C. Pavone, *Alle origini della Repubblica*, cit., pp. 140-155.

⁴⁵ Cfr., per esempio, Prefettura di Venezia a Direzione generale della pubblica sicurezza del ministero degli Interni, 14 novembre 1945, in ACS, *Agr*, ASG-IIGM, 1944-1948, b. 3; commissario capo dirigente i servizi di polizia di frontiera della III Zona (Bolzano) a Direzione generale della pubblica sicurezza-Affari generali e riservati, 20 dicembre 1946, in ACS, *Agr*, Archivio generale, 1930-1956, A 16, b. 19; lettere delle prefetture di Siena (28 febbraio 1945), di Chieti (10 aprile 1945), di Ancona (21 aprile 1945), di Vicenza (2 luglio 1945), di Pistoia (22 agosto 1945), di Lucca (8 settembre 1945), di Sondrio (9 novembre 1945) e della questura di Torino (15 dicembre 1947) alla Direzione generale della pubblica sicurezza, in ACS, *Sis*, b. 61, fasc. MP 94. A Roma, negli anni cinquanta, i certificati anagrafici emessi dal Comune riportavano ancora l'indicazione della "razza" (G. Schwarz, *Ritrovare se stessi*, cit., p. 10).

omertà"⁴⁶. Nello stesso mese di dicembre poté anche accadere che, in seguito a segnalazione da parte di informatori accreditati, le autorità di pubblica sicurezza decidessero di espletare serie indagini per accertare progetti ebraici di "controllo sull'industria [italiana, sic]"⁴⁷.

Più dell'aperto antisemitismo, agì però contro i perseguitati una forma di continuità nell'indifferenza. Sin dal settembre del 1944, per esempio, il consigliere di Stato e commissario straordinario dell'Egeli, Enrico De Martino⁴⁸, intervenne presso il governo Bonomi, nel dibattito sulla restituzione dei beni ebraici, per chiedere che fosse rispettato il principio di buona fede dell'acquirente, al fine di salvaguardare l'ordinamento giuridico del paese⁴⁹. Agli occhi del commissario, gli sconvolgimenti sia morali che giuridici introdotti dalla legislazione persecutoria non erano sufficienti, di per sé, a giustificare l'adozione di provvedimenti eccezionali. Tale parere, poi recepito dalle autorità governative, contribuì, com'è stato osservato da Ilaria Pavan, a improntare la normativa restitutoria a un "ottuso legalismo", sostanzialmente indifferente alla sorte degli ex perseguitati⁵⁰.

D'altra parte, il progressivo allentarsi della pressione alleata tanto per l'affermarsi di una

classe politica antifascista quanto per il timore di contribuire, con una politica radicale, a una legittimazione dei Comitati di liberazione nazionale⁵¹, non favorì né l'epurazione né l'emanazione di provvedimenti più confacenti agli interessi degli ex perseguitati.

La continuità dell'amministrazione contribuì inoltre all'elaborazione di una ricostruzione autoassolutoria dell'atteggiamento avuto dallo Stato italiano verso gli ebrei tra il 1938 e il 1945. Al ministero degli Esteri, per esempio, fu lo stesso Luigi Vidau, già vicedirettore generale della Direzione generale degli affari generali nel 1940, a essere incaricato della stesura di una "Relazione sull'opera svolta dal ministero degli affari esteri per la tutela delle comunità ebraiche (1938-1943)"⁵². Come si può evincere dal titolo stesso, l'intento di Vidau era di difendere l'operato del ministero, presentandolo come in contrasto con le direttive del regime e segnato dalla preoccupazione di "proteggere gli ebrei" nonché gli interessi del paese nel mondo.

Mancò però, da parte delle stesse autorità governative, la volontà politica di appurare le responsabilità del regime nella persecuzione degli ebrei e di valutarne le conseguenze. Colpisce difatti il contrasto tra le scarse informazioni raccolte a tutto il giugno del 1945 dal go-

⁴⁶ Questura di Torino a Direzione generale della pubblica sicurezza, 15 dicembre 1947, in ACS, Sis, b. 61, fasc MP94, sfasc. M. 94.

⁴⁷ Si veda l'appunto non firmato, 5 dicembre 1947, in ACS, Sis, b. 61, fasc. MP94, sfasc. M. 94. Cfr. anche ministero della Guerra, Stato Maggiore dell'esercito a Direzione generale della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, 24 ottobre 1947, in ACS, Agr, Archivio generale, 1930-1956, A 16, b. 21, fasc. "Attività industriale sospetta".

⁴⁸ L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, nato nell'inverno del 1939 con la funzione di amministrare i beni ebraici espropriati, continuò dopo l'8 settembre le sue attività nel Nord Italia. Nell'Italia liberata, la sezione romana dell'Egeli fu riattivata nel giugno del 1944, anche a scopo di restituire i beni sottratti ai perseguitati: cfr. Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, *Rapporto generale*, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 2001, p. 253.

⁴⁹ Relazione di Enrico De Martino, commissario straordinario Egeli, a ministro del Tesoro, 21 settembre 1944, loc. cit. a nota 17.

⁵⁰ Cfr. I. Pavan, *Tra indifferenza e oblio*, cit., pp. 16, 192.

⁵¹ Cfr. C. Pavone, *Alle origini della Repubblica*, cit., pp. 100-105.

⁵² Relazione di Luigi Vidau, trasmessa dalla Direzione generale affari politici alla Direzione generale affari generali del ministero degli Esteri, 14 marzo 1946, in ASMAE, *Segr. gen.*, pacco 42, sfasc. 3. Si veda anche G. Schwarz, *Ritrovare se stessi*, cit., pp. 124-140. Per una ricostruzione delle politiche del ministero degli Affari esteri verso gli ebrei in epoca fascista, cfr. Davide Rodogno, *Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista in Europa (1940-1943)*, Torino, Bollati e Boringhieri, 2003.

verno e l'attività svolta dai Cln in quel periodo⁵³. I ritardi nelle indagini governative non vanno ricondotti alla sola riluttanza dell'amministrazione locale a informare il governo sull'accaduto⁵⁴. Alcuni "prefetti della Liberazione" provvidero difatti a stendere ampie e dettagliate relazioni su richiesta del governo⁵⁵. Fu l'atteggiamento del governo stesso a farsi via via sempre più chiaramente autoassolutorio. Già nel febbraio del 1945, nel sollecitare l'interessamento delle prefetture alla sorte toccata ai deportati ebrei, il ministero dell'Interno sottolineava che "durante l'infesto periodo della dominazione nazifascista, uno dei campi in cui più si manifestò ed infierì la barbarie tedesca, fu quello degli ebrei", tacendo le responsabilità italiane nella persecuzione⁵⁶. Lo stesso ministero giunse nel settembre del 1945 a diramare una circolare in cui si chiedeva esplicitamente alle prefetture che

nel forn[ire] la necessaria documentazione [si facesse] nettamente risaltare che le iniziative italiane in materia di razza non solo non erano spontanee, ma

che il loro carattere formale cessò unicamente quando gli invasori germanici estesero direttamente il loro controllo all'applicazione delle misure antisemite⁵⁷.

Può sorprendere tale richiesta se si tiene presente che a capo del ministero dell'Interno in quei mesi era lo stesso presidente del Consiglio, Ferruccio Parri. Va però ricordato che, già nell'estate del 1945, l'Italia era impegnata nelle trattative di pace⁵⁸. Per alleviare il prezzo della sconfitta, il governo italiano si fece pertanto promotore dell'immagine di un'Italia antifascista, vittima del regime e della barbarie nazista⁵⁹. Chiaramente, gli interessi internazionali del paese non favorirono le indagini sulla deportazione degli ebrei: approfondire l'argomento avrebbe rischiato di portare alla luce la collaborazione attiva prestata dall'amministrazione salottina all'occupante tedesco. In questa prospettiva, anche il governo Parri scelse di presentare la politica antisemita del fascismo come blanda e di attribuire l'intera responsabilità della persecuzione alla Germania nazista, offrendo così un suo contributo alla nascita del mito del "bravo italiano"⁶⁰.

⁵³ Al fine di chiarire la sorte toccata ai deportati ebrei, il ministero dell'Interno diramò successivamente due circolari alle prefetture d'Italia liberata, rispettivamente in data 1° febbraio e 14 giugno 1945 (in ACS, *Sis*, b. 61, fasc. MP94, sfasc. M. 94). Le indagini diedero risultati molto meno significativi di quelli ottenuti dai Cln nello stesso periodo (si veda Centro assistenza ai reduci della Germania del Cln di Milano a ministero degli Interni, 10 agosto 1945, loc. cit. a nota 29).

⁵⁴ Certo spesso l'amministrazione locale non diede risposte né esaurienti né attendibili ai quesiti del ministero; si vedano per esempio le relazioni delle prefetture di Belluno (13 luglio 1945), Grosseto (16 luglio 1945), Ferrara (13 luglio 1945), Padova (30 luglio 1945), tutte in ACS, *Sis*, b. 61, fasc. MP94, sfasc. M. 94.

⁵⁵ Cfr., per esempio, le relazioni dei prefetti di Siena (28 febbraio 1945), Parma (1° settembre 1945), Firenze (26 febbraio 1945 e 3 marzo 1945), Vicenza (2 luglio 1945) e del questore di Cuneo (13 settembre 1945), tutte in ACS, *Sis*, b. 61, fasc. MP94, sfasc. M. 94.

⁵⁶ Cfr. le circolari citate a nota 53.

⁵⁷ Direzione generale della pubblica sicurezza, circolare alle prefetture, 21 settembre 1945, in ACS, *Agr*, A5G-IIGM, 1944-1948, b. 3. Questa circolare è stata commentata anche da Villa (*Dai lager alla terra promessa*, cit., pp. 67-68).

⁵⁸ Cfr. Sara Lorenzini, *L'Italia e il trattato di pace del 1947*, Bologna, Il Mulino, 2007.

⁵⁹ Si vedano ministero degli Esteri a Regia legazione di Berna, 17 marzo 1945, telesspresso, in ASMAE, *Segr. gen.*, pacco 28/2, fasc. "Mostra documentaria organizzata dal ministero dell'Italia occupata sulla guerra di liberazione e sui danni subiti dall'Italia"; ministro degli Esteri, Alcide De Gasperi, ad Alberto Tarchiani, ambasciatore italiano a Washington, in ASMAE, *Segr. gen.*, pacco 28/2, fasc. "Contributo italiano alla guerra"; ministero degli Affari esteri a Ufficio storico per la guerra di liberazione della Presidenza del Consiglio, 1° marzo 1946, in ASMAE, *Ap*, Italia 1946, b. 19, fasc. "Prigionieri di guerra e internati civili". Rientrava senz'altro nella stessa strategia di enfatizzazione della Resistenza italiana, l'uso da parte del governo di espressioni come "campi di concentramento" o "deportato" in senso esteso. L'uso di un termine generico permetteva di accomunare e confondere in uno stesso martiriologico situazioni molto diverse (e non tutte riconducibili alla Resistenza).

⁶⁰ Filippo Focardi, *La memoria della guerra e il mito del "bravo italiano". Origine e affermazione di un autoritratto collettivo*, "Italia contemporanea", 2000, n. 220-221, pp. 393-399.

Oltre al proposito autoassolutorio perseguito dal governo, contribuì anche allo scarso riconoscimento della persecuzione il rifiuto, espresso da parte del personale politico, che l'Italia postfascista si facesse carico dell'eredità del regime. Il ministro dell'Assistenza postbellica del primo governo De Gasperi, Luigi Gasparotto, poté per esempio affermare, per giustificare l'adozione di provvedimenti reintegrativi restrittivi in materia di successioni, che "non dallo Stato gli atti di persecuzione furono compiuti sibbene da un [sic] pseudo governo che non rappresentava lo Stato"⁶¹.

Altra caratteristica costante della ricostruzione della persecuzione promossa dal potere politico e dall'amministrazione nell'immediato secondo dopoguerra fu la tendenza a elogiare l'aiuto prestato dalla Chiesa all'ebraismo italiano⁶².

L'ebraismo italiano, sconvolto dalle persecuzioni, non era ovviamente in grado né di dare voce a una diversa ricostruzione della sua storia recente, né di sostituirsi al governo per espletare le necessarie indagini sull'accaduto. Anzi, come è noto, l'atteggiamento benevolo dell'Italia di fronte all'afflusso nella penisola di profughi ebrei diretti in Palestina nel periodo dell'immigrazione clandestina indusse la dirigenza dell'Ucui a sollecitare l'appoggio del World Jewish Congress alle posizioni italiane nei negoziati di pace⁶³.

1948-1960. Guerra fredda e "guerra della memoria"⁶⁴

Lo scenario mutò radicalmente dopo il 1947. Firmato il trattato di pace, la questione della persecuzione antiebraica non ebbe più, per l'Italia, la stessa importanza strategica. D'altra parte, con l'inizio della guerra fredda, la fine dei governi unitari e l'assurgere a principale partito di governo della Democrazia cristiana, emerse un anticomunismo di Stato⁶⁵ che ebbe come conseguenza di bloccare l'espressione di un antifascismo identificato con le sinistre⁶⁶. In questo contesto, mentre venivano riconfermate da parte dello Stato le interpretazioni autoassolutorie degli anni precedenti, non furono dati agli ex perseguitati i tanto attesi segni di riconoscimento per i danni subiti.

Dopo la rottura dell'unità di governo, la Dc al potere tese a ostacolare l'attività delle associazioni antifasciste ritenute di sinistra — Anpi, Anppia, Aned, ecc. — e a privilegiare le iniziative di stampo cattolico e patriottico (promosse dall'Anfim o dall'Anei)⁶⁷. Il carattere prettamente confessionale delle cerimonie ufficiali patrocinata dalle istituzioni dello Stato tese a legare le sorti della memoria ebraica a quelle dell'associazionismo di sinistra. Tanto più che la sola evocazione della memoria ebraica pote-

⁶¹ Appunto di Luigi Gasparotto, a Presidenza del Consiglio dei ministri, sd., in ACS, *Pcm*, 1948-1950, fasc. 12573/3.2.2, sfasc. 2.

⁶² Si veda, per esempio, la relazione Vidau citata a nota 52. Cfr. anche Ufficio speciale di pubblica sicurezza di San Pietro a Direzione generale della pubblica sicurezza, 10 ottobre 1945, in ACS, *Agr*. ASG-IIGM, 1944-1948, b. 3; ministero degli Esteri a regie ambasciate di Londra, Mosca, Parigi e Washington, 20 aprile 1946, in ASMAE, *Ap*, Italia 1946, b. 20, fasc. "Vaticano".

⁶³ Cfr. G. Schwarz, *Ritrovare se stessi*, cit., pp. 124-140.

⁶⁴ L'espressione è di Filippo Focardi, *La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

⁶⁵ Cfr. Guido Crainz, *Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta*, Roma, Donzelli, 2005, pp. 3-31.

⁶⁶ Giovanni Miccoli, *Cattolici e comunisti nel secondo dopoguerra: memoria storica, ideologia e lotta politica*, "Studi storici", 1997, n. 38, pp. 951-991.

⁶⁷ Sull'associazionismo resistenziale e combattentistico negli anni 1945-1953 rimandiamo al saggio di Patrizia Dogliani, *La memoria della guerra nell'associazionismo postresistenziale*, in Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona, Paolo Pombeni (a cura di), *La grande cesura. La memoria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra*, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 527-556.

va suscitare polemiche nelle file delle associazioni "filogovernative". Nel 1960, per esempio, quando il presidente dell'Anfim, Leonardo Azzarita, ricordò esplicitamente la persecuzione antisemita in un discorso pronunciato in occasione della commemorazione annuale dell'eccidio delle Ardeatine, venne accusato da alcuni membri dell'associazione di aver "trasformato tutta la cerimonia di alto livello in una manifestazione di carattere ebraico". Il fatto determinò una crisi profonda nell'Anfim⁶⁸.

Le sinistre, invece, vollero fare da portavoce all'antifascismo e alla memoria dei crimini nazisti⁶⁹. Il Pci in particolare, fin dai primi anni cinquanta, si schierò contro il riarmo della Germania e la liberazione di criminali di guerra nazisti⁷⁰. Il settimo congresso del partito sancì la necessità di svolgere un "lavoro di massa" nelle associazioni combattentistiche e antifasciste⁷¹. Questa linea era dettata da considerazioni di politica internazionale (a sostegno della politica estera dell'Unione Sovietica e contro la nascita di una Comunità Europea di difesa) e di

politica interna (per cui la memoria dell'antifascismo e dei reduci era concepita come uno strumento di legittimazione del partito nonché di polemica contro la Dc, accusata di involuzione fascista). A ogni modo, la strategia assunta portò il Pci a occupare una posizione egemonica in seno alle associazioni antifasciste⁷².

Queste, di conseguenza, furono sottoposte a un attento controllo da parte dello Stato. Il decennale della Resistenza rappresentò il momento di maggior mobilitazione dell'apparato statale in chiave anticomunista⁷³. Di riflesso, anche cerimonie in memoria della deportazione in cui erano coinvolte l'Ucii o la Federazione giovanile ebraica, vennero intralciate dal governo e dall'amministrazione. Per esempio, ai partecipanti a un "pellegrinaggio" a Buchenwald, organizzato nell'aprile del 1954 da Anppia e Anpi con l'adesione delle istituzioni ebraiche, furono ritirati i passaporti al momento del rientro in Italia⁷⁴. Nel 1955, agli iscritti dell'Anppia che volevano effettuare un "pellegrinaggio" nei campi di sterminio non venne

⁶⁸ Promemoria di Ferruccio Mossotti, membro dell'Anfim, a Segreteria generale della Presidenza della repubblica, 28 marzo 1960, in ACS, *Pcm*, 1959-1961, fasc. 12495-10/19.13.

⁶⁹ Le sinistre assunsero in questo ambito, dopo gli episodi antiebraici dell'inverno 1959-1960, posizioni di decisa condanna all'antisemitismo. Partiti, associazioni e comuni di sinistra si preoccuparono di protestare "contro il risorgente antisemitismo", chiamando in causa le autorità governative (nei primi giorni del gennaio del 1960, la Presidenza del Consiglio dei ministri ricevette decine di telegrammi di protesta da parte delle sezioni locali dell'Anpi, del Partito comunista, della Federazione giovanile comunista, ecc. Questi telegrammi sono raccolti in ACS, *Pcm*, 1962-1964, fasc. 29034/1.6.4, sfasc. 1).

⁷⁰ Si vedano in Archivio Fondazione Istituto Gramsci, Roma [d'ora in poi AFG], fondo Partito comunista italiano [d'ora in poi Pci], Movimento Pace, 1953, microfilm [d'ora in poi mf.] 408, f. 2754 sg.; e in AFG, *Pci*, Sezioni di lavoro-attività antifasciste, 1954, mf. 412, f. 1848 sg.

⁷¹ Si vedano in AFG, *Pci*, Sezioni di lavoro-attività antifasciste, 1952, mf. 342, f. 2203-2220.

⁷² Si vedano in AFG, *Pci*: Organizzazioni di massa, 1950, mf. 329, Anpi, f. 1292 sg.; Organizzazioni di massa, 1951, mf. 341, Anei, f. 784-790, Anppia, f. 812-813; Sezione di lavoro ex-combattenti, 1956, Aned, mf. 447, f. 1388 sg.; Sezione di lavoro ex-combattenti, 1957, Aned, mf. 451, f. 1883 sg.

⁷³ Si vedano, in particolare, raccomandata della Questura di Roma a ministero dell'Interno-Direzione generale della pubblica sicurezza, 9 dicembre 1953, e appunto della Presidenza del Consiglio-Gabinetto, 4 gennaio 1954, entrambi in ACS, *Pcm*, 1951-1954, fasc. 8859.7/3.3.3, sfasc. 7-1; Raimondo Manzini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio a Oscar Luigi Scalfaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, 13 marzo 1954, in ACS, *Pcm*, 1951-1954, fasc. 8859.7/3.3.3, sfasc. 7-2; "Deliberazioni del Consiglio dei Ministri per celebrare con solennità il Decennale della Liberazione", 11 febbraio 1955, in ACS, *Pcm*, 1959-1961, fasc. 8859/3.3.3, sfasc. 1.

⁷⁴ Si veda la corrispondenza intercorsa tra il febbraio e il giugno del 1954 tra il Sifar, la Direzione generale della pubblica Sicurezza, il Gabinetto del ministero dell'Interno, la Divisione affari generali e riservati del ministro dell'Interno, il capo della polizia, la Questura di Torino, la Prefettura di Torino, la Prefettura di Verona e la Prefettura di Rovigo, in ACS, *Agr*, G 1944-1986, fald. 128, fasc. G1/66, sfasc. IV.

concesso un passaporto individuale⁷⁵. Sempre nel 1955, il ministero degli Interni provò a ostacolare “una manifestazione nazionale per i campi di concentramento” prevista a Fossoli nel mese di dicembre⁷⁶.

L'Ucii, che intendeva preservare una linea di stretta neutralità politica, si trovò in imbarazzo di fronte all'assimilazione della memoria della persecuzione antisemita con l'antifascismo delle sinistre⁷⁷. Si preoccupò pertanto di organizzare commemorazioni indipendenti, ottenendo anche l'adesione delle massime autorità dello Stato alle cerimonie in memoria del salvataggio degli ebrei italiani organizzate a Milano nell'aprile del 1955 e a Roma, in Campidoglio, nel dicembre del 1956⁷⁸. Per celebrare l'aiuto prestato agli ebrei perseguitati, furono distribuiti attestati di benemerenzza — molti dei quali a sacerdoti. Le cerimonie servirono a riconfermare il “mito del bravo italiano”: venne elogiato l'atteggiamento degli italiani che — come ebbe occasione di affermare il presidente dell'Ucii, Sergio Piperno, durante la commemorazione romana — “tutti si [erano] prodiga[ti]” a favore dei perseguitati⁷⁹. Lo Stato non accettava di farsi carico della memoria della persecuzione antiebraica se non per celebrare l'opera di salvataggio della Chiesa e l'umanità del popolo italiano tutto.

Nel contesto di “guerra della memoria” di quegli anni, mentre vennero approvate, nel 1953,

su iniziativa governativa, disposizioni relative al “trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale”, difficile risultò l'adozione di provvedimenti a favore degli ex perseguitati. Al contrario di quanto avvenne in Francia nello stesso periodo, non venne dato un riconoscimento giuridico alla categoria di “deportato”⁸⁰. Né, tanto meno, furono approvati specifici provvedimenti riparatori. Il caso dei deportati cosiddetti razziali risultava disciplinato (assieme a quello degli internati militari e dei deportati politici) dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 (*Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra*). L'impianto del provvedimento (pertinente ai militari, ai quali i civili venivano solo equiparati) e l'assenza, nelle commissioni incaricate della liquidazione delle pensioni, di associazioni in rappresentanza dei deportati favorì un'applicazione molto restrittiva della legge. È stato reso noto da Guido Fubini il caso di Dosolina Sforini, reduce dai lager di Auschwitz e Dachau, dove fu sottoposta a esperimenti medici, che ottenne la pensione di invalidità solo negli anni settanta, perché la commissione non ritenne che nel suo caso fosse sufficientemente provato il nesso tra deportazione e invalidità⁸¹.

Non furono comunque disposti indennizzi per i reduci che dalla deportazione non avevano riportato alcuna invalidità. Inoltre, poiché l'Italia, in quanto ex alleata della Germania, non partecipava ai negoziati in corso in quegli

⁷⁵ Divisione affari riservati della Direzione generale della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno a Divisione affari generali, 26 maggio 1955, in ACS, Agr., G 1944-1986, fald. 128, fasc. G1/66, sfasc. V.

⁷⁶ Si vedano Prefettura di Modena a Ferdinando Tambroni, ministro dell'Interno, 10 novembre 1955, e appunto del comandante generale dell'Arma dei carabinieri trasmesso a Ferdinando Tambroni, ministro dell'Interno, 12 novembre 1955, entrambi in ASPRI, Servizio del cerimoniale, Gronchi, b. 170, fasc. 3181, sfasc. “Raduno degli ex-internati nei campi di concentramento”.

⁷⁷ Cf. G. Schwarz, *Ritrovare se stessi*, cit., pp. 35-42, 141-149.

⁷⁸ Cfr. Presidenza del Consiglio dei ministri a Guido Bisorini, sottosegretario di Stato all'Interno, 11 dicembre 1956, in ACS, Pcm, 1955-1958, fasc. 19036/14.2; la documentazione relativa all'organizzazione delle cerimonie da parte dell'Unione delle comunità, i messaggi di adesione e i ritagli stampa relativi all'evento sono raccolti in ACDEC, b. 9.1, 9.2, 9.3.

⁷⁹ Cit. in Renzo De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1993, p. 472.

⁸⁰ Cfr. A. Wiewiorka, *Déportation et génocide*, cit., pp. 141-157.

⁸¹ Guido Fubini, *Rimozione e ordinaria burocrazia. Il caso Sforini*, in Aned-sezione di Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea, *Un silenzio della storia. La liberazione dai campi e il ritorno dei deportati*, Roma, Sabbadini Grafiche Sud, 1997, pp. 169-175.

anni sulla questione degli indennizzi, gli ex deportati ebrei e i famigliari delle vittime non potevano pretendere alcun risarcimento per i danni subiti. Fu questa situazione — e la speranza di poter trattare direttamente con la Germania — a indurre l'Ucui nell'aprile del 1954 a compiere passi presso il ministero degli Esteri affinché il governo riconoscesse che la persecuzione antisemita era stata avviata in Italia nel 1938 non per iniziativa italiana bensì per imposizione tedesca, nell'ambito della costituzione dell'Asse Roma-Berlino⁸². Il governo italiano non ritenne di dovere accogliere la richiesta — non considerando tale iniziativa atta a favorire la concessione da parte della Germania di un indennizzo.

Si giunse però, nel 1955 alla pubblicazione della legge Terracini, *Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro famigliari superstiti* (10 marzo 1955, n. 96). Essa, frutto di un difficile compromesso tra governo e schieramento di sinistra⁸³, non portò, in pratica, a sostanziali evoluzioni nella situazione degli "ex perseguitati razziali". Recava difatti beneficio — in analogia ai criteri vigenti per le pensioni di guerra — ai soli "cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 [...] avessero] subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento" e limitava la corresponsione di un asse-

gno vitalizio di benemerenza ai soli perseguitati "in condizioni di bisogno economico". Dato che la persecuzione antisemita fascista non era stata caratterizzata, prima dell'8 settembre 1943, da una violenza efferata, i provvedimenti ebbero scarsa applicazione.

Tra le questioni che rimanevano irrisolte alla fine degli anni quaranta va annoverata anche quella della stesura degli atti di morte. Si dovette aspettare la seduta del 19 gennaio 1949 perché fosse annunciata alla Camera dei deputati l'avvenuta approvazione in Commissione giustiziale del disegno di legge riguardante la *Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943*. Conclusosi l'iter di approvazione (legge 3 giugno 1949, n. 320), si registrarono ritardi e carenze nell'applicazione del dispositivo. Difatti, la Commissione interministeriale per la formazione degli atti di stato civile aveva smarrito una parte delle pratiche inviate nell'immediato dopoguerra⁸⁴. La questione sussisteva ancora nei primi anni cinquanta, assorbendo gran parte dell'attività del Crde⁸⁵. Nel 1951, il presidente del Crde informò la Comunità di Milano che "purtroppo anche in questo campo [era] invalsa l'abitudine di dare compensi". Egli dunque suggeriva: "Se gli

⁸² Unione delle comunità israelitiche a ministero degli Affari esteri, 2 aprile 1954, copia, in ACS, *Pcm*, 1951-1954, fasc. 65426/3.2.2.

⁸³ Il progetto iniziale fu discusso in Senato tra il marzo e il dicembre del 1954 e venne profondamente emendato poiché il governo si era opposto in particolare al risarcimento per i danni alle cose. Fu poi esaminato alla Camera, in sede di commissione, il 23 febbraio 1955. Comunque, anche il progetto iniziale non riguardava se non in minima misura gli ex perseguitati 'razziali' (cfr. promemoria del presidente dell'Unione Giorgio Zevi, 28 novembre 1954, in AU-CII, *Attività Ucui 1948*, b. 65A).

⁸⁴ Si veda, in particolare, Massimo Adolfo Vitale, presidente del Crde, a Renato Salmoni, 25 maggio 1948, in AU-CII, *Crde, Corrispondenza*, b. 3, fasc. "Renato Salmoni".

⁸⁵ Si vedano, in particolare, la corrispondenza intercorsa nel giugno del 1948 tra il Crde e Graziella Passigli, in AU-CII, *Crde, Corrispondenza*, b. 3, fasc. "Graziella Passigli"; la corrispondenza intercorsa tra il Crde e la famiglia Pinter nel settembre-ottobre del 1953, in AU-CII, *Crde, Corrispondenza*, b. 3, fasc. "Pinter"; la corrispondenza intercorsa tra il Crde, la famiglia Ravà e la Comunità israelitica di Milano tra il dicembre del 1951 e il giugno del 1952, in AU-CII, *Crde, Corrispondenza*, b. 3, fasc. "Ravà Fernando"; Vitale a Giunta dell'Ucui, 18 gennaio 1950, in AU-CII, *Crde, Corrispondenza*, b. 11, fasc. "Corrispondenza con l'Ucui"; cfr. inoltre Crde a Direzione generale delle pensioni di guerra, 30 dicembre 1952, e l'atto di morte di Giovanni Gabbai steso il 29 aprile 1955 (la pratica era in corso dal 1948), entrambi in AU-CII, *Crde, Corrispondenza*, b. 12, fasc. "Gabbai".

interessati vogliono ricorrere, prego farmi conoscere sino a quale somma potrei offrire”⁸⁶.

Per i ritardi accumulati nella stesura degli atti di morte, accadde che, all’inizio degli anni sessanta, la Prefettura di Roma espletò ricerche per rintracciare presunti “renitenti alla leva”, che risultavano invece morti nel periodo delle persecuzioni⁸⁷. Più in generale, i problemi riscontrati nella ricostruzione degli atti di stato civile furono all’origine del prolungarsi di zone d’ombra nell’elaborazione della storia delle persecuzioni. L’indagine pubblicata nel 1957 a cura dell’Istituto centrale di statistica sui *Morti e dispersi per cause belliche negli anni 1940-1945*, fondata sugli atti di morte trascritti dai comuni nei registri di stato civile a tutto il 1949, proponeva per esempio cifre del tutto inverosimili per i morti e i dispersi civili in Polonia⁸⁸.

1960-1965. L’ufficializzazione della memoria antifascista e il riconoscimento della persecuzione nazista

Nel contesto di “guerra della memoria” degli anni 1948-1960, non erano stati emanati adeguati provvedimenti a favore degli ex perseguitati ‘razziali’ mentre erano state riaffermate le interpretazioni autoassolutorie degli anni

dell’immediato dopoguerra. Si giunse a una svolta nell’atteggiamento delle massime autorità dello Stato verso le vittime della persecuzione antisemita — e del nazifascismo in genere — dopo i “fatti di luglio” e con l’avvento del centrosinistra⁸⁹.

Fu allora che la classe politica, su iniziativa di parlamentari appartenenti all’associazionismo antifascista e combattentistico e per l’intesa raggiunta in questo ambito tra Dc e Psi, si preoccupò di dare una migliore sistemazione alla categoria dei deportati. Venne approvato alla Camera il 1° marzo 1961 un provvedimento recante “riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati e internati dal nemico”⁹⁰, volto a chiarire le ambiguità della legge sulle pensioni di guerra e ad allargarne esplicitamente i benefici agli ex deportati ed ex internati — categorie a cui in pratica essa non era stata applicata.

Sempre nel 1961 fu raggiunto un accordo tra Repubblica federale tedesca e Repubblica italiana sulla questione degli indennizzi ai cittadini italiani “colpiti da misure di persecuzione nazionasocialiste”. La legge per la ripartizione degli indennizzi venne varata nel 1963, limitando il beneficio dell’indennizzo ai soli “cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia”⁹¹. Furono invece esclusi dall’indennizzo gli internati militari. Il provvedi-

⁸⁶ Vitale a Comunità israelitica di Milano, 30 marzo 1951, in AUCII, *Crde, Corrispondenza*, b. 2, fasc. “Luzzatti Enrico”.

⁸⁷ Corrispondenza intercorsa tra la Legione territoriale dei carabinieri di Roma e il Crde, agosto 1961-ottobre 1962, in AUCII, *Crde, Corrispondenza*, b. 14, fasc. “Renitenti di leva”.

⁸⁸ Cfr. Istituto centrale di statistica, *Morti e dispersi per cause belliche negli anni 1940-1945*, Roma, 1957, tavola 1-6, p. 11: in Polonia risultavano morti e dispersi tutt’al più 323 civili. Pur stando all’ipotesi che la maggior parte dei deportati cosiddetti razziali fossero stati compresi sotto la voce “morti e dispersi in Germania”, l’indagine approdava a risultati del tutto inverosimili (elencava solo 4.826 morti civili per la Germania). Va altresì notato che l’indagine non contemplava la categoria di deportato.

⁸⁹ Cfr. G. Crainz, *Storia del miracolo italiano*, cit., pp. 169-179.

⁹⁰ Proposta di legge (Senato, 14 dicembre 1960, n. 419) d’iniziativa dei senatori Paride Piasenti (Dc, presidente dell’Anei), Carlo Grava (Dc), Piero Caleffi (Psi, presidente dell’Aned), Paolo Desana (Dc), Gino Zannini (Dc), Giacomo Ottolenghi (Psi), Antonio Bolettieri (Dc), poi legge 14 marzo 1961, n. 130, (“Gazzetta ufficiale”, 24 marzo 1961, n. 75).

⁹¹ *Norme per ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all’Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionasocialiste*, dpr. 6 ottobre 1963, n. 2043. Al proposito si veda il saggio di Filippo Focardi e Lutz Klinkhammer, in questo stesso fascicolo di “Italia contemporanea”.

mento esprimeva quindi una svolta anche sul piano simbolico: sanciva il riconoscimento dell'esperienza degli ex deportati, a scapito degli ex internati, categoria che era stata privilegiata negli anni cinquanta, per la politica praticata dalla Dc. Quest'evoluzione ebbe ovvie conseguenze anche per i deportati 'razziali'.

Nonostante l'interesse politico manifestato nei confronti dei deportati, vanno però rilevate le persistenti carenze dell'amministrazione nell'applicazione dei provvedimenti emanati. Per esempio, mentre la legge per la ripartizione degli indennizzi tedeschi era stata varata nel 1963, si dovette aspettare il 1968 perché la Commissione incaricata dell'esame delle pratiche pubblicasse un primo elenco dei beneficiari.

La diversa situazione politica maturata dopo il 1960 determinò una svolta notevole anche sul piano delle politiche commemorative promosse dalle autorità governative. L'elezione alla presidenza della Repubblica di Giuseppe Saragat nel 1964 accentuò e confermò quest'evoluzione. Venne meno l'ostilità nei confronti dell'associazionismo antifascista⁹².

In occasione del ventennale della Resistenza, ben lungi dal volere ostacolare l'organizzazione di commemorazioni in memoria della Resistenza e della deportazione, i vari ministeri concordarono con le associazioni cerimonie, mostre e "pellegrinaggi"⁹³. In particolare, venne ufficialmente celebrato il sacrificio dei deportati⁹⁴. Attraverso la memoria antifascista e

la commemorazione della deportazione, la memoria della persecuzione antisemita venne integrata alla memoria ufficiale. Le comunità israelitiche furono incluse nei comitati promotori delle celebrazioni del ventennale. E fu organizzata a Saluzzo, luogo simbolico della deportazione ebraica, una cerimonia commemorativa⁹⁵.

Di riflesso, la memoria del genocidio venne però inclusa in una più generica memoria della deportazione. Non fu percepita la specificità della deportazione ebraica. E, mentre veniva man mano riconosciuta la persecuzione subita dagli ebrei per opera dei nazisti, continuò a essere rimossa la persecuzione fascista. Nonostante l'avvento del centro-sinistra rimase inoltre impossibile rimettere in discussione l'atteggiamento della chiesa cattolica durante la persecuzione. Nel 1965 fu vietata a Roma la messa in scena di *Il Vicario*, il dramma di Rolf Hochhuth che denunciava i cosiddetti silenzi del Vaticano. Chiamato in causa dalla stampa laica che reclamava un suo intervento, il vicepresidente del Consiglio, il socialista Pietro Nenni, non reagì: cedette all'opposizione del mondo cattolico conservatore per salvaguardare l'alleanza di governo⁹⁶.

Conclusioni

Il caso italiano non è del tutto dissimile dal caso francese. Anche in Francia, la reintegrazio-

⁹² Risulta chiara anche l'evoluzione dell'atteggiamento della Direzione generale della pubblica sicurezza (si vedano per esempio i documenti contenuti in fald. 128, fasc. "Anppia", sfasc. VII; fald. 163, fasc. "Aned", sfasc. II; fald. 21, fasc. "Istituti storici sulla Resistenza", sfasc. 4, tutti in ACS, Agr., G 1944-1986).

⁹³ Si vedano la corrispondenza intercorsa tra il ministero degli Esteri, l'Aned, l'Anfim, la Fivl e la Fiap nel febbraio e nel marzo del 1964 e i verbali delle riunioni del Comitato per la celebrazione del ventennale della Resistenza del febbraio e del marzo del 1964, in ISEC, Archivio, fondo Aned, b. 55, fasc. 214, sfasc "Roma".

⁹⁴ Segretariato generale della Presidenza della repubblica, Servizio archivio storico, documentazione e biblioteca, *Discorsi e messaggi del presidente della Repubblica. Giuseppe Saragat*, Roma, Quaderni di documentazione nuova serie n. 13, 2005, pp. 143-146.

⁹⁵ Cfr. in particolare il "Programma per la celebrazione del primo ventennale della Resistenza nel Cuneese", sd., in ISEC, Archivio, fondo Aned, b. 55, sfasc. "Varie località italiane".

⁹⁶ Sulla vicenda cfr. Guido Crainz, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Roma, Donzelli, 2005, pp. 81-82.

ne delle vittime della persecuzione antisemita fu un processo tutt'altro che immediato. In particolare, l'abrogazione della legislazione persecutoria nazista e di Vichy non portò a una restituzione automatica e istantanea dei beni espropriati — la questione fu all'origine di procedimenti giudiziari almeno fino alla metà degli anni cinquanta e venne riaperta nel settembre del 1999, con la creazione, da parte del governo Jospin, in seguito alla pubblicazione delle conclusioni della Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France⁹⁷, di una Commissione di indennizzo per le vittime delle spoliazioni intervenute a causa della legislazione antisemita in vigore durante l'occupazione (Commission d'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, Civs).

In Francia, così come in Italia, si dovette aspettare a lungo perché le vittime della persecuzione antisemita ottenessero uno specifico riconoscimento simbolico da parte dello Stato e perché fossero evocate le responsabilità nazionali nella Shoah. In Francia, fino almeno alla fine degli anni sessanta, lo Stato promosse una memoria unitaria della Resistenza, in cui erano inclusi anche gli ex deportati ebrei, in quanto il genocidio degli ebrei tendeva a essere

confuso con il fenomeno più ampio della deportazione⁹⁸.

Rispetto alla Francia, colpisce però, nel caso italiano, l'inefficienza dell'apparato amministrativo, che determinò ritardi e carenze nell'applicazione dei provvedimenti a favore degli ex perseguitati. Altra caratteristica italiana: a differenza della Francia, lo Stato italiano promosse, oltre a una memoria patriottica, una memoria cattolica. Costante infatti fu l'impegno degli ambienti governativi e dell'apparato amministrativo in difesa dell'opera di salvataggio degli ebrei compiuta dalla chiesa cattolica. Contradistinse infine la situazione italiana, rispetto alla francese, la prolungata indifferenza che circondò in Italia la tematica della deportazione. E difatti, rispetto al gollismo, la Dc condusse una diversa "guerra della memoria", in cui l'anticomunismo sfociò negli anni cinquanta in un'aperta ostilità alla memoria antifascista. Mentre in Francia la rimozione della persecuzione antisemita avvenne in base all'esaltazione della Resistenza e della deportazione, in Italia agì il cosiddetto mito del bravo italiano, che impedì un'analisi delle responsabilità del regime e del paese.

Paola Bertilotti

⁹⁷ Si veda, in particolare, Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France, *Rapport général*, Paris, La Documentation française, 2000.

⁹⁸ Si vedano P. Lagrou, *Mémoires patriotiques et occupation nazie*, cit.; A. Wiewiorka, *Déportation et génocide*, cit.

Paola Bertilotti, già allieva della Scuola normale di Parigi, laureata in Italiano presso l'università di Paris III-Sorbonne Nouvelle (2001) e in Storia presso Sciences-Po Parigi (2003), dottoranda in Storia contemporanea presso l'Institut d'Etudes Politiques di Parigi, con una tesi dal titolo "Memorie e rappresentazioni in Italia tra il 1944 e il 1967 delle persecuzioni antisemite fasciste e naziste", ha recentemente pubblicato: *La notion de déporté en Italie, de 1945 à nos jours. Droit, politiques de la mémoire et mémoires concurrentes*, in Tal Bruttman, Laurent Joly, Annette Wiewiorka (dir.), *Qu'est-ce qu'un déporté? Histoire et mémoires des déportations de la Seconde Guerre mondiale*, Paris, Cnrs Editions, 2009; *A la recherche d'une identité perdue: les Juifs d'Italie et la mémoire du sauvetage (1944-1961)*, in Jacques Sémelin, Claire Andrieu, Sarah Gensburger (dir.), *La résistance aux génocides. De la pluralité des actes de sauvetage*, Paris, Presses de la FNPS, 2008.